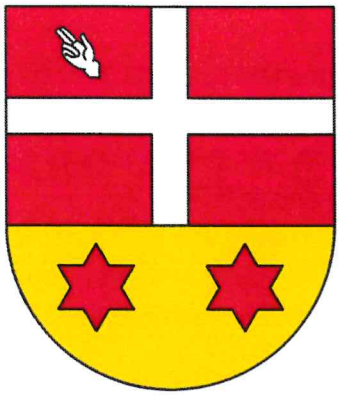

Comune di Giornico

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Approvato dal Consiglio comunale il 23.12.2025

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987 (LOG);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugnol987 (RALOC);
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994 (Len);
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e relative Ordinanze;
- la Legge federale sull'approvvigionamento elettrico Del 23 marzo 2007 (LAEl) (stato primo gennaio 2026) e relative Ordinanze;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per la decarbonizzazione, l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione di energia termica e la promozione dell'informazione nel settore dell'energia del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi per progetti di sviluppo delle reti di teleriscaldamento del 18 dicembre 2024;
- il Decreto esecutivo concernente l'erogazione dei fondi federali del programma d'impulso di cui all'articolo 50a della legge federale sull'energia del 15 gennaio 2025;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili del 29 aprile 2014 (RFER);
- il Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 15 marzo 2023 (RUEn).

Il Consiglio Comunale di Giornico dispone:

Capitolo primo

Disposizioni generali e competenze

Art. 1 - Obiettivo

[1]Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

Art. 2 - Autorità competenti

[1]La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.

[2]Il Municipio definisce il montante degli incentivi tramite una specifica Ordinanza.

[3]Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.

[4]Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

[5]Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

[6]Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 - Campi di applicazione

[1]Il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;

b. impianti per la produzione e/o lo stoccaggio di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;

c. soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile.

Art. 4 - Finanziamento

[1]Gli incentivi vengono finanziati dal Fondo per le Energie Rinnovabili (FER). Essi rimangono in vigore fintanto che esisterà il contributo FER ai Comuni.

[2]L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito nel fondo FER comunale inserito a bilancio del Comune. Esaurito tale fondo, le richieste andranno inserite in una lista di attesa ed evase in base all'ordine cronologico di inoltro.

Capitolo secondo

Procedura e condizioni di incentivazione

Art. 5 - Procedura

[1]La richiesta di contributo per gli art. da 7 a 13 va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori. La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito www.giornico.ch) completo di tutti gli allegati indicati.

[2]Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.) e decide in merito.

[3]A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

[4]La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro della documentazione completa.

[5]La richiesta di contributo per l'art. 15 va presentata alla sottoscrizione di un abbonamento di trasporto pubblico.

Art. 6 - Condizioni di incentivazione

[1]Gli incentivi previsti dagli art. da 7 a 12 possono essere concessi unicamente per abitazioni primarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune, nonché per stabili appartenenti al Comune, al Patriziato, alle Parrocchie, alle Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro.

[2]Gli incentivi previsti dagli art. da 7 a 9 possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono al beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudicato o dell'autorizzazione comunale nel caso di annuncio per gli oggetti di cui agli artt. 10 e 12.

[3]Eventuali incentivi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

[4]Il Municipio può decidere di negare gli incentivi per interventi e misure che godono già di contributi derivanti da campagne straordinarie.

[5]Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del

territorio comunale. In caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

[6]Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

[7]L'ammontare dell'incentivo per ogni singola richiesta non può superare il 50% dei costi riconosciuti al netto di ulteriori incentivi. Fanno eccezione gli incentivi elargiti per lavori eseguiti in proprio dove l'importo massimo riconosciuto corrisponde al costo totale del materiale.

Capitolo terzo

Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 7 - Risanamenti energetici di edifici esistenti

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano risanamenti energetici su edifici esistenti nel rispetto dei valori di isolamento termico minimi previsti nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati, con l'intervento su uno o su entrambi i seguenti ambiti:

- la sostituzione delle finestre e/o delle porte;
- l'isolazione del tetto e/o delle facciate

[2]I valori U devono rispettare i valori limite del Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia RUEn.

Art. 8 - Sostituzione di una pompa di calore

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente usata quale impianto principale per il riscaldamento, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, con una nuova pompa di calore a uso principale (aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua).

Art. 9 - Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono con una pompa di calore, con un impianto a pellets o si allacciano ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con fonti fossili a uso principale in edifici residenziali esistenti.

Art. 10 - Installazione di impianti fotovoltaici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti allacciati alla rete di distribuzione.

Art. 11 - Installazione batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti.

Art. 12 - Installazione impianti solari termici

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti o nuovi.

Art. 13 - Installazioni per comunità locali di autoconsumo

[1]Possono beneficiare dell'incentivo coloro che eseguono opere destinate alla creazione di raggruppamenti per il consumo proprio o comunità locali di energia, come l'installazione di batterie comunitarie o di sistemi di monitoraggio 'smart'.

Art 14 - Ammontare dei contributi

[1]I contributi comunali per gli incentivi definiti dagli art. 7-13 sono compresi fra:

- lo 0% e il 25% della spesa accertata, per un massimo di CHF 30'000.-;
- lo 0% e il 15% se cumulato ad altri aiuti cantonali o federali, per un massimo di CHF 15'000.-.

[2]Viene finanziato unicamente l'impianto, la posa e i collegamenti eseguiti in ottemperanza all'articolo 6 paragrafo 5. Sono esclusi i lavori collaterali.
I costi di progettazione:

- sono esclusi per gli incentivi previsti agli articoli 7-8-9-13;
- sono inclusi per gli incentivi previsti agli articoli 10-11-12.

[3]Per lo stesso oggetto possono essere versati più contributi qualora si tratti di investimenti di diverso tipo. Per lo stesso investimento può essere versato un contributo ogni 20 anni.

Capitolo quarto

Incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile

Art. 15 - Trasporto pubblico

[1]Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i residenti del Comune che acquistano un abbonamento personale per i mezzi pubblici.

[2]L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti:

- Comunità tariffale Arcobaleno: abbonamenti mensili o annuali;
- Ferrovie Federali Svizzere (FFS): abbonamento generale (AG), abbonamento 1/2 prezzo, abbonamento AG night, abbonamento di percorso.

[3]L'importo concesso si situa negli intervalli e categorie seguenti:

- Giovani fino a 25 anni, studenti fino ai 30 anni e persone in AVS: fra il 25% e il 75% del prezzo di acquisto;
- Per tutti gli altri utenti: fra il 25% e il 50% del prezzo di acquisto.

[4]Per gli abbonamenti e altri titoli di trasporto di 1a classe l'incentivo corrisponde unicamente alla rispettiva tariffa valida per i medesimi di 2a classe.

[5]Per l'abbonamento generale (AG) l'incentivo è computato sul costo dell'abbonamento annuale della Comunità Tariffale Arcobaleno (tutte le zone).

[6]L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico o incassati da altri contributi a favore del richiedente.

Capitolo sesto

Disposizioni finali

Art. 16 - Riscossione indebita

[1]Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.

[2]Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 17 - Diritto di compensazione

[1]Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali o qualsiasi altro debito nei confronti del Comune, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento degli stessi.

Art. 18 - Entrata in vigore

[1]A norma della Legge organica comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

[2]Il presente Regolamento abroga il Regolamento del Comune di Giornico concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili e a favore della mobilità sostenibile del 27 giugno 2019, e il Regolamento del Comune di Bodio sui contributi alla produzione elettrica, al risparmio e all'efficienza energetica del 19 giugno 2023

Giornico, 8 gennaio 2026

Approvazione Consiglio comunale il 23 dicembre 2025

Approvazione da parte della Sezione cantonale degli Enti locali il 27 febbraio 2026